

# Studio Legale

Patrocinanti in Cassazione

**Avv. Roberto Rosati**

Cell: 335 8109468

E-Mail: avv.roberto.rosati@gmail.com

P.E.C.: robertorosati@ordineavvocatiroma.org

**Avv. Anixia Torti**

Cell: 338 8223138

E-Mail: anixia.torti@alice.it

P.E.C.: anixiatorti@ordineavvocatiroma.org

00124 Roma - Via Bersone 127 – Tel. e Fax 06 50918186

**Proc. Pen. N. 31079/05 R.G.N.R.; N. 02/15 (03/15 - 04/15 - 10 - 15) R.G. Gen.**

**Sentenza n. 01/2017 Reg. Inserz. Sentenze**

**Imputati: ARCE GOMEZ Luis + 32**

## **CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

### **ATTO DI APPELLO**

Il sottoscritto avvocato Anixia Torti, difensore di ufficio di **ARCE GOMEZ Luis** nato in Bolivia il 10/06/1938 attualmente detenuto presso il Carcere di Chonchonoro di El Alto (Bolivia) e di **GARCIA MEZA TEJADA Luis** nato in Bolivia il 08/08/1929 attualmente detenuto presso il Carcere di Chonchonoro di El Alto (Bolivia), dichiara di proporre appello, avverso la Sentenza **n. 01/2017 Reg. Inserz. Sentenze** emessa, dalla **TERZA Corte DI ASSISE DI ROMA** il 17/01/2017 (depositata 10/04/2017), con la quale entrambi gli imputati sono stati condannati alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno di anni due nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili oltre alle spese di costituzione e difesa ed alle spese processuali in quanto riconosciuti colpevoli del delitto p. e p. dall'art. 630 III c. C.p. in relazione ai fatti descritti nel capo I2 della rubrica, , per i seguenti

### **MOTIVI**

**PRIMO MOTIVO : Nullità del dibattimento e della relativa Sentenza ai sensi dell'art. 178 c. 1 lett. c. nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis.**

All'udienza del 15/04/2015è perveniva alla Corte di Assise una richiesta, redatta in lingua spagnola, redatta ed inviata direttamente senza il tramite di questa difesa dall'avvocato Frank Rosel Campero Callisaya corredata da ampia documentazione con la quale, tra le altre cose, l'imputato chiedeva di partecipare al processo mediante videoconferenza.

Nella medesima udienza la Corte disponeva la traduzione della suddetta istanza.

Su questa istanza la Corte di Assise di Roma non si è mai pronunciata celebrando tutto il dibattimento in assenza della videoconferenza richiesta dall'imputato detenuto all'estero.

In sede di discussione finale questa difesa sollevava la relativa questione ma nella Sentenza oggi impugnata non vi è traccia alcuna nè della richiesta nè della motivazione in base alla quale la stessa non è stata presa in considerazione.

Si ritiene che lapalissianamente siamo di fronte ad una nullità di tutto il dibattimento e della relativa Sentenza con riferimento all'art. 178 c. 1 lett. c C.p.p. in quanto è stato violato il diritto di partecipazione al dibattimento dell'imputato detenuto all'estero.

Per tale motivo la Sentenza emessa nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis va dichiarata nulla a seguito di nullità del dibattimento e di tutte le prove con lo stesso acquisite con tutte le conseguenti declaratorie di legge.

**SECONDO MOTIVO: Mancato accertamento e totale assenza di motivazione in merito al requisito indispensabile della cittadinanza italiana delle vittime.**

Si rammenta che il processo che ci occupa si svolge innanzi all'Autorità Giurisdizionale Italiana ai sensi dell'art. 8 c.p. ed affinché la norma possa esser applicata a delitti politici commessi all'estero da soggetti non cittadini italiani occorre che la vittima, del delitto politico, sia cittadino italiano.

Tale requisito, si ripete indispensabile ai fini della procedibilità nei reati che ci occupano, deve esser accertato dal Giudice in modo rigoroso e, soprattutto, puntuale con riferimento a ciascuna vittima.

Ai fini della completezza di questo accertamento è indispensabile che il Giudice indichi con precisione e soggettiva puntualità le fonti di prova dalle quali si deduce l'esistenza del requisito.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto.

In tutto il corpo della Sentenza vi è un solo riferimento, oltretutto generico e riferito a tutti i capi di imputazione, a questa problematica.

Tale riferimento si trova a pag. 6 della motivazione dove la Sentenza recita "*Al riguardo (ndr dell'esistenza del requisito della cittadinanza italiana) si osserva che la trasmissione della cittadinanza avviene per discendenza paterna ("ius sanguinis") e che i figli di chi è cittadino italiano, se nati in Stati che concedono la cittadinanza seguendo il criterio dello "ius soli", possono mantenere entrambe le cittadinanze e infine che la rilevanza penale della cittadinanza italiana non viene meno con la doppia cittadinanza. Nè può esser messa in dubbio la cittadinanza italiana delle vittime, sulla base del rilievo che i dati anagrafici reperiti negli schedari esistenti presso il Consolato Italiano in Uruguay non riportano l'avvenuto decesso delle vittime. E' pertanto intervenuta rituale e tempestiva richiesta da parte del Ministro della Giustizia che è irrevocabile e si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.*"

Andando al capo I2 che vede come imputati gli odierni appellanti per gli omicidi di Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI e Lorenzo Ismael VINAS GIGLI trattato da pag. 100 in poi della Sentenza oggi soggetta a gravame, non si trova un solo accenno né alla loro qualità di cittadini italiani né tantomeno delle fonti di prova dalle quali la Corte di Assise ha dedotto tale qualità.

Si ritiene pertanto che sotto questo profilo la Sentenza sia da annullare per assoluta carenza motivazionale e di fatto su un elemento fondamentale per radicare la giurisdizione italiana sui fatti oggetto del capo di imputazione I2.

**TERZO MOTIVO: Mancata assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto con la formula "per non aver commesso il fatto" anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Primo profilo. La partecipazione in fatto.**

Venendo al merito dell'imputazione e dei fatti che sarebbero addebitati agli odierni appellanti occorre fare una rapida sintesi che dia conto di quanto la Sentenza impugnata ha ritenuto accertato in merito al ruolo ed alle funzioni di Luis Arce Gomez e di Garcia Meza Tejada e ai fatti che hanno condotto alla sparizione delle due vittime oggetto di questo capo d'imputazione.

Ovviamente ciò sarà esposto in estrema sintesi ed al solo fine di evidenziare alcuni elementi che questa difesa ritiene fondamentali per poter escludere la responsabilità degli odierni imputati in relazione ai fatti indicati nel capo I2 della rubrica.

### **3-a) I rapimenti descritti in Sentenza.**

#### Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI

Da pag 100 la Sentenza inizia la descrizione dei fatti che hanno portato al rapimento di Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI.

In particolare a pag. 101 si dice che *“In data 12 marzo 1980 era stato sequestrato all'aeroporto di Rio de Janeiro, insieme a Monica Susana PINUS DE BINSTOCK, mentre viaggiavano sotto falso nome, per rientrare in Argentina nell'ambito della c.d. “controffensiva montonera”...”*

Il primo dato di fatto fondamentale è che il rapimento di Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI avviene il **12 marzo 1980**.

I fatti vengono ricostruiti sostanzialmente in base a tre testimonianze indirette.

Da pag. 101 inizia il resoconto della testimonianza resa all'udienza 17/03/16 da Maria CAMPIGLIA (figlia) la quale premette di poter riferire solo cose a lei riferite in quanto aveva tre anni all'epoca del sequestro del padre.

A pag. 101 riferisce che PARE che l'operazione venne eseguita da militari Argentini in collaborazione con i brasiliani.

A pag 103 indica un riferimento alla detenzione di CAMPIGLIA a Campo de Mayo e riporta cose dette dalla teste TOLCHINSKY ma che alla stessa furono a sua volta riferite.

A pag 103 inizia testimonianza Silvia TOLCHINSKY udienza 15/09/16 la quale però non fornisce indizi utili alla ricostruzione della vicenda.

A pag. 104 si riporta la testimonianza della dott.sa BARRERA all'udienza 26/02/16.

La teste menziona documenti trovati nell'archivio della Polizia di Buenos Aires ed in particolare quello chiamato "situazione dei delinquenti terroristi montoneros al primo marzo 1980" Il documento non è firmato ma porta la scritta "Battaglione di Intelligence 601" (Argentina).

Continua con altri documenti che dimostrerebbero che il CAMPIGLIA era già da tempo attenzionato dai servizi argentini (pag. 105).

Sempre a pag. 105 la dott.ssa BARRERA riferisce di un rapporto di un funzionario dell'ambasciata statunitense del 7 aprile 1980, tale rapporto riferisce di un colloquio avuto con un membro dei servizi argentini nel quale si evidenzerebbe la collaborazione tra i membri del Battaglione 601 argentino e le forze armate brasiliane, collaborazione che avrebbe portato al sequestro di CAMPIGLIA.

Da pag. 107, sempre la dott.ssa BARRERA (udienza 26/02/16), riporta la ricostruzione del funzionamento del c.d. Plan Condor in relazione al caso di specie sostenendo che tutto si inquadra in un contesto storico in cui tutti i paesi del Condor posero in essere delle operazioni contro i montonero. Prima serie nel '77 in previsione dei campionati mondiali di calcio di Argentina '78 e poi una seconda '78-80 durante la c.d. "controffensiva dei Montoneros" ed in questa si inquadra il sequestro CAMPIGLIA .

La Corte afferma che la repressione dei Montoneros e' una tipica operazione condor perche' "*vi e' la prova documentale di scambio di informazioni e sequestro di appartenenti a tale movimento tra i vari paesi e dunque del concorso anche nei fatti oggetto d'imputazione dei capi di governo di tali Stati*".

A sostegno di questo assunto, sul quale occorrerà tornare in seguito, la Sentenza indica alcuni documenti descritti dalla dott.ssa BARRERA tra cui: 1) Rapporto ufficiale redatto dalla Marina Uruguaiana nel 2005 Montevideo 26/09/2005 n. 277 nel quale si afferma che vi erano rapporti tra la marina uruguaiana e quella argentina dal '74 al '77; 2) (pag. 108) Archivi Paraguai n. 314 21/03/78 dove si afferma di essere a conoscenza che un gruppo di Montoneros si sarebbe trasferito dall'Argentina al Brasile"

Poi, sempre la dott.ssa BARRERA, espone il coinvolgimento del Perù che si unisce al Condor nel '78. Cita rapporto della CIA intitolato "materiale classificato su Condor".

A pag 110 continua a citare documenti che si riferiscono al battaglione 601 argentino.

Qui termina la descrizione delle fonti probatorie in merito al rapimento di CAMPIGLIA.

Nemmeno un cenno ad UN FATTO posto in essere da parte degli odierni appellanti in questo caso.

### Lorenzo Ismael VINAS GIGLI

A pag. 110 della Sentenza inizia la descrizione del rapimento di VINAS GIGLI.

A pag. 111 si afferma che *"Il giorno 26 giugno 1980 VINAS scomparve in viaggio, assieme a un sacerdote che si stava recando a Porto Alegre in vista di un incontro con il Pontefice; viaggiavano su due pullman, ma alla frontiera vennero arrestati entrambi, lo stesso giorno della partenza. Per un breve periodo furono internati in un luogo di detenzione vicino alla frontiera, al Paso de los Libres. VINAS venne portato in Argentina..."*

Quindi il rapimento di VINAS avviene il 26/06/1980.

A pag. 111 della Sentenza si ricorda la deposizione del teste KRISCHKE esperto di avvenimenti storici resa all'udienza del 16/06/16, questo teste riferisce del contributo dei servizi brasiliani alla stessa nascita del Plan Condor.

A pag. 111 inizia la descrizione della situazione della Bolivia.

A pag. 112 si da atto che "Nel giugno del 1980 l'ala dura dei militari prese il potere insediando alla presidenza il generale Luis GARCIA MEZA TEJADA..." Si evidenzia l'errore di data in quanto il Golpe fu posto in essere il 17 luglio 1980 e questo è fatto notorio in quanto dato storico.

Si afferma, ancora, esser stata la dittatura di GARCIA MEZA TEJADA particolarmente dura e violenta e caratterizzata da forti legami con il mondo del narcotraffico. Infatti lo stesso ARCE GOMEZ è stato detenuto in un carcere in Florida per traffico internazionale di stupefacenti.

Si afferma altresì che venne creato un archivio degli oppositori e un *"cospicuo schedario che documentava, tra le altre cose, l'attività di collaborazione internazionale dei servizi di intelligence nell'ambito del sistema Condor. Di questo archivio, dopo il ritorno della democrazia nel 1982, non è stato trovato nulla, fuorchè singoli documenti che alcuni agenti avevano trattenuto presso di se e che hanno poi consegnato al giornalista Gerardo Irusta, che li ha pubblicati in un libro sulla storia dei servizi di intelligence boliviani"*.

Tale regime terminò dopo solo un anno ovvero nell'agosto del 1981.

Qui finisce la descrizione dei fatti riferibili agli odierni imputati.

### **3-b) Il concorso ricostruito dalla Sentenza sotto il profilo del fatto.**

Sempre sul piano meramente fattuale a questo punto ci si aspetterebbe l'indicazione precisa di quali atti o contributi causali siano attribuibili agli odierni appellanti in riferimento al capo d'imputazione I2.

Ma questa aspettativa non può che andare delusa.

In merito, a pag. 113, la Sentenza recita piuttosto laconicamente "*Tornando alla imputazione di cui al capo I2, va ricordato che, stralciati gli imputati brasiliani per motivi procedurali, rimangono imputati per la loro posizione apicale in quanto ai vertici della catena di comando, Luis Garcia MEZA TEJADA, promotore del colpo di stato del 1980 nonché presidente della Bolivia e poi capo dell'esercito boliviano, e Luis ARCE GOMEZ, ministro degli interni boliviano e capo dell'intelligence (entrambi implicati in vicende di narcotraffico internazionale)...*".

Prosegue "*Dovunque i fatti reato siano stati commessi, purchè ovviamente, nella sfera di influenza territoriale del Plan Condor e temporalmente nel periodo di interesse, sussiste in capo a questi imputati la volontà omicida nelle forme del dolo diretto con la condivisione di tutte le aggravanti contestate, in particolare della premeditazione e delle sevizie e crudeltà*".

Poi cercando di inquadrare i ruoli degli odierni appellanti si riferisce a fine pag. 113 alla deposizione di Nila Heredia Miranda all'udienza del 3/07/2015 ed evidenzia "*Luis ARCE GOMEZ faceva parte della seconda divisione dell'intelligence dello Stato e faceva anche parte della sicurezza dello Stato, del precedente dittatore Berrientos. Faceva parte anche della sicurezza dello Stato, del precedente dittatore Barrientos. Faceva parte della sicurezza anche della dittatura di Banzer e durante la dittatura di GARCIA MEZA fu ministro degli interni...*"

Qui termina l'inquadramento in fatto.

### **3-c) Sintesi degli elementi e contestazione della responsabilità degli appellanti sotto il profilo fattuale.**

I rapimenti di cui al capo d'imputazione I2 avvengono:

Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI il 12 marzo 1980 a Rio de Janeiro.

Lorenzo Ismael VINAS GIGLI il 26 giugno 1980 a Paso de los Libres al confine tra Argentina e Brasile.

Nei fatti sono coinvolte forze armate argentine e brasiliane.

### **Il golpe di Garcia MEZA TEJADA avviene il 17 luglio 1980 DOPO I FATTI OGGETTO DEL CAPO DI IMPUTAZIONE.**

Nella Sentenza non viene offerta la benché minima prova della posizione occupata dai due imputati PRIMA del golpe citato.

Viene solo laconicamente indicato il ruolo di Luis ARCE GOMEZ come appartenente alla seconda divisione dell'intelligence precedentemente al golpe senza la benché minima indicazione del ruolo dallo stesso ricoperto in tale organizzazione.

Su quale base, sotto lo stretto profilo del fatto si afferma che i due odierni appellanti erano, PRIMA DEI FATTI, ai vertici del Plan Condor dei rispettivi paesi e, quindi, in posizione tale da premeditare le azioni repressive a carico dei montoneros che, secondo la ricostruzione della Corte, sono alla

base della "tipica operazione Condor" che avrebbe caratterizzato il contributo concorsuale degli odierni appellanti per i rapimenti e successivi omicidi di CAMPIGNA E VINAS?

Nessun elemento di fatto viene indicato a sostegno del concorso degli imputati nei fatto a loro contestati.

Gli imputati hanno preso il potere DOPO I FATTI. Le loro posizioni apicali si sono delineate DOPO IL 17 LUGLIO 1980. Sul prima non c'è nessun elemento che descriva il loro ruolo che, secondo la costruzione giuridica della Sentenza, li avrebbe collocati al vertice assoluto, PRIMA DEI FATTI E NON DOPO, della catena di comando boliviana.

Solo per rafforzare, ove ve ne sia bisogno, questa realtà dei fatti si richiama la deposizione del teste Osorio (Pag. 35 trascrizione udienza 20/05/16) dove si afferma che "*Arce Gomez in qualità di ministro degli interni è a capo dei servizi segreti*".

Da questo si deducono due cose: 1) la qualifica di "capo dei servizi segreti" deriva dalla carica di ministro degli interni (DOPO IL 17 LUGLIO 1980); 2) prima non era a capo di nulla.

Con più forte ragione non si vede dove sia il ruolo apicali di GARCIA MEZA TEJADA prima del golpe.

In Sentenza non c'è alcun riferimento..

Quindi la catena di comando boliviana non è stata affatto ricostruita PRIMA DEL GOLPE DEL 17 LUGLIO 1980 e di conseguenza, sotto il puro profilo fattuale e secondo la ricostruzione fatta dalla Corte, gli imputati non possono che esser mandati assolti con la formula "per non aver commesso il fatto".

**QUARTO MOTIVO: Mancata assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto con la formula "per non aver commesso il fatto" anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Secondo profilo. La costruzione del concorso nel reato offerta dalla Sentenza.**

Occorre ora affrontare brevemente la ricostruzione giuridica che la Sentenza impugnata offre del concorso di persone nel reato continuato, ricostruzione che gli consente di affermare la responsabilità penale dei c.d. vertici della catena di comando in relazione ai singoli episodi omicidiari contestati.

Già da pag. 10 della Sentenza impugnata la Corte delinea una linea di pensiero che evidenzia un chiaro sovrapporsi delle figure giuridiche del reato concorsuale e di quello associativo.

Infatti si legge che "*è certamente vero che il concorso di persone prevede che le condotte possono ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorchè morale, in quanto convergenti alla realizzazione di un volere comune, e che è necessario che il concorrente apporti un contributo qualsiasi che favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell'evento. Senonchè nel caso di specie,*

*e cioè di una figura apicale di una struttura gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare, non si tratta di un contributo qualsiasi, ma del vero e proprio ordine che origina l'intera operazione che inizia con un sequestro di persona a scopo di estorsione e termina con l'uccisione della vittima. Nel caso dei vertici di una catena di comando militare o comunque rigidamente gerarchizzata, nella disciplina del concorso di persone non si può parlare di assenza di un chiaro riferimento alle regole causali e condizionalistiche (...) proprio perchè è caratteristica tipica (salvo prova del contrario) della catena di comando militare che l'ordine parta dall'alto e dall'alto si propaghi verso il basso, pertanto, nel caso di un adisciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza di quanto la giurisprudenza di legittimità argomenta per i vertici di un'associazione mafiosa o terroristica, l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico".*

La Corte poi prosegue il suo ragionamento anticipando che sarà applicato a tutti i capi d'imputazione distinguendo tra la posizione *"dei vertici politici e militari della varie dittature instauratesi del Cono Sud dell'America Latina"* da quella *"degli esecutori delle attività repressive da questi disposte"* e quindi asserendo che *"le vere e proprie associazioni per delinquere nate tra i vertici politici e militari..."* unite sotto il Plan Condor non solo hanno dato vita al *"pactum sceleris"* consistente nella volontà di annientamento degli avversari politici ma hanno deviato le strutture legittime piegandole a questo scopo illecito quindi ideando gli omicidi e dando il necessario contributo causale a ciascuno di essi risultandone la piena partecipazione morale e materiale dei vertici a ciascun omicidio del quale, quindi, devono rispondere i vertici.

Di contro i quadri intermedi e quelli via via più sotto nella scala gerarchica, pur *"membri dell'associazione per delinquere"* (pag. 12) non possono rispondere in questo processo essendo fallita la prova dei fatti agli stessi direttamente ascrivibili e costituenti il necessario contributo causale materiale e psicologico alla causazione del singolo evento omicidiario. In buona sostanza si afferma che non vi è la prova della conoscenza certa della sorte della vittime in capo ai sottoposti.

A pag. 43 la Corte precisa il suo pensiero in relazione ai quadri intermedi asserendo che *"non può comunque ritenersi presuntivamente la responsabilità per gli omicidi dei soggetti che rivestivano cariche intermedie (omicidi che non potevano materialmente compiersi senza il loro contributo), sul solo rilievo delle funzioni esecutive di costoro, cinghie di trasmissione degli ordini provenienti dall'alto, e in difetto di sufficienti elementi individualizzanti e tali da consentire di ricollegare il singolo omicidio a ciascun imputato"*. Ciò a differenza di vertici in quanto *"non è seriamente prospettabile che si procedesse alla eliminazione fisica delle vittime"* senza il benestare di costoro.



Quindi per i quadri intermedi manca la prova che gli stessi abbiano deciso la sorte delle vittime e le abbiano consegnate a coloro che le uccisero mentre ne rispondono comunque i vertici in quanto hanno, richiamando la Sentenza n. 40/2000 emessa dalla II Corte di Assise di Roma caso Suarez-Mason, organizzato un'attività repressiva sistematica e generalizzata che ha determinato i singoli omicidi (pag. 44).

Proseguendo a pag 46 motivando in merito all'assoluzione per l'omicidio di alcuni imputati asserisce che nelle organizzazioni plurisoggettive rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma anomala di responsabilità da "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (Cass. 3194 del 15/11/2007)... segue pag 47 dove si afferma che che il giudice deve dimostrare attraverso quale specifica forma si sia manifestata una concreta partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, in rapporto di causalità concorrente rispetto alle attività poste in essere dagli ulteriori agenti... segue la prova del concreto coinvolgimento in un reato-fine dell'associazione è prospettabile, nella logica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, solo quando si risolve nell'inferenza necessaria del coinvolgimento di un determinato soggetto; nella sostanziale inconcepibilità, cioè che l'accadimento considerato si verificasse in assenza dell'indicato coinvolgimento, e sempre che l'inferenza si spinga fino alla determinazione dello specifico contributo causale attribuito al partecipe... (pag. 47 in fine). Ancora a pag. 48 *"neppure un ruolo apicale valga di per se a dimostrare il concorso nella deliberazione di un delitto-fine che pure assuma importanza strategica..."* Quindi *"è richiesta una verifica rigorosissima circa l'effettiva necessità (cioè ineluttabilità) dell'inferenza proposta..."* dal ché deduce che i concorrenti devono fornire il loro contributo allo specifico reato.

Infine a pag. 50 ritorna sul discorso dei vertici per i quali *"va seguito un percorso argomentativo diverso"* e quindi per la loro posizione l'ordine di uccidere le vittime non poteva non partire che da loro.

Stesso iter argomentativo si ripropone per l'imputato Troccoli ove a pag. 87 si afferma che occorrono elementi specifici e prove dirette che individuino il ruolo dello stesso in relazione alle singole eliminazioni.

In merito al capo d'imputazione che ci occupa (I2) la Corte ripropone la sua ricostruzione al pag. 115 ss ove si afferma che *"occorre inquadrare la responsabilità di ciascun imputato nell'alveo del concorso di persone. Soccorre a tal fine la struttura unitaria del reato concorsuale, nel quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicchè gli atti del singolo sono, al tempo stesso, loro*

*propri e comuni anche agli altri, quando tra gli stessi sussiste una connessione causale rispetto all'evento e ciascuno è consapevole del collegamento finalistico dei vari atti posti in essere".*

Da ciò fa discendere che "Tutti gli imputati cui è ascritto il capo I2, ad eccezione di MARTINEZ GARAY, ricoprivano ruoli politici e militari di vertice(...) o avevano posizioni di comando nelle varie forze armate o ruoli apicali all'interno dei rispettivi apparati, dei rispettivi paesi del plan Condor con un'autonomia decisionale che gli stessi si erano reciprocamente attribuiti per il raggiungimento dello scopo finale dell'eliminazione politica e fisica di tutti gli oppositori".

Questa, in estrema sintesi quanto la Corte ci offre a sostegno della partecipazione concorsuale degli odierni appellanti agli omicidi di VINAS e CAMPIGLIA.

Appare di tutta evidenza la forzatura che la Corte ha dovuto fare per sostenere giuridicamente la configurabilità dell'ipotesi concorsuale in ordine ai reati di omicidio aggravato assorbito nella previsione di cui all'art. 630 IIIc. C.p., nei confronti dei c.d. vertici dei paesi aderenti al plan Condor.

Infatti non v'è chi non veda che si sono sovrapposti e confusi, come già accennato, gli istituti del concorso di persone e dell'associazione per delinquere giungendo a violare, rendendo nulla la Sentenza di condanna, quanto previsto dall'art. 110 c.p. in merito agli elementi essenziali ai fini della configurabilità del reato concorsuale.

Infatti si considera l'apporto causale fornito dai vertici alla causazione dei singoli episodi criminosi come direttamente discendente dalla loro posizione apicale configurando questa responsabilità essenzialmente come una responsabilità da posizione non individuando quale sia il vero apporto causale fornito dal singolo soggetto alla causazione del singolo evento.

La Sentenza opera una sostituzione della necessaria indagine volta ad individuare il singolo contributo causale con il fatto stesso di esser partecipi ad un'associazione avente come scopo l'eliminazione degli oppositori.

Ma questo è l'elemento tipico del reato associativo e non di quello concorsuale che richiede necessariamente l'individuazione della condotta posta in essere dal singolo soggetto, attribuibile allo stesso anche sotto il profilo psicologico, idonea a concorrere alla causazione del singolo evento delittuoso.

Tanto questa ipotesi, del vincolo associativo teso alla realizzazione di un numero indefinito ed indefinibile di casi (Cass. Pen. Sez. 6 n. 19783/13; Cass. Pen. Sez. 5 n. 47739/03), è utilizzata quale elemento caratterizzante dell'apporto causale all'evento che, nel caso degli odierni appellanti, addirittura si supera il dato temporale e si crea una sorta di "responsabilità postuma" a carico di soggetti che hanno rivestito cariche di vertice (nell'unica ipotesi storicamente accertata, ovvero a seguito del colpo di stato del 17/07/1980) DOPO che il reato si era consumato!!!

Comunque la Corte opera un'evidente violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 110 c.p. utilizzando, erroneamente, l'elemento tipico del reato associativo (l'intento di commettere un numero indefinibile di reati) per superare la mancanza di prova in ordine all'apporto causale fornito dal compartecipe alla causazione dell'evento che dovrebbe caratterizzare il concorso di persone nel reato.

La Sentenza va quindi annullata e gli imputati assolti con la formula "per non aver commesso il fatto" anche sotto questo profilo.

**QUINTO MOTIVO: Insufficienti elementi e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate e conseguente necessità di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.**

In via subordinata, ma per tutte le ragioni che sopra si sono espone e che si ritiene inutile ripetere, la Sentenza oggi sottoposta a gravame va riformata in quanto non contiene alcuna indicazione circa gli elementi dai quali avrebbe dedotto l'esistenza delle aggravanti contestate sia sotto il profilo dell'esistenza materiale delle stesse sia sotto quello dell'attribuibilità psicologica di queste agli odierni appellanti in relazione ai singoli casi a questi contestati.

Da questa carenza assoluta di elementi e motivazionale sia sotto il profilo materiale che psicologico discende la necessità di dichiarare insussistenti le aggravanti contestate con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

**SESTO MOTIVO: Nullità della Sentenza per assoluta carenza di motivazione.**

Questo vizio travolge tutta la Sentenza oggi sottoposta a gravame.

La ricostruzione che la Corte offre sia dello svolgersi dei fatti in relazione alle singole ipotesi delittuose contestate sia, come visto, con riferimento alla ricostruzione giuridica delle singole responsabilità soffre di un solare difetto motivazionale.

Infatti la chiarissima continua contraddizione tra moltissime parti della Sentenza che si pongono in insanabile antitesi tra loro (basti vedere il discorso della c.d. "responsabilità da posizione") creando un conflitto argomentativo assolutamente inestricabile non possono che viziare la Sentenza sotto il profilo della assoluta carenza e contraddittorietà della motivazione.

La motivazione, infatti, deve offrire la chiara esposizione del percorso logico-argomentativo che il Giudice segue sia nella ricostruzione della materialità del fatto sia delle sue implicazioni sotto il profilo dell'applicazione della legge a quel fatto. Ma nel caso di specie siamo di fronte ad una

continua contraddizione espositiva con un confondersi costante di tesi ed antitesi che porta ad una motivazione assolutamente carente sotto tutti i profili.

Si ritiene pertanto che anche sotto questo profili la Sentenza vada annullata con tutte le declaratorie di legge

**SETTIMO MOTIVO: Impugnazione delle statuizioni civili emesse nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis.**

La Sentenza oggi sottoposta a gravame condanna GARCIA MEZA TEJADA Luis al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili liquidandoli in via equitativa nella somma di € 500,000 ciascuna o nella minor somma richiesta.

Tale condanna viene emessa, anche per quanto riguarda la quantificazione della sua liquidazione, in assenza di qualsiasi motivazione in relazione all'individuazione delle voci di danno considerate, alla loro prova e consistenza, al nesso causale tra il danno stesso e le eventuali azioni addebitate all'imputato ed ai criteri che hanno condotto la Corte all'anzidetta liquidazione equitativa.

L'assoluta carenza di indicazione della prova degli elementi sui quali si è basato il pronunciato della Corte e del percorso logico-giuridico che ha condotto alla condanna al risarcimento del danno non può che costituire un ulteriore elemento di nullità assoluta della Sentenza impugnata anche sotto questo profilo che deve comportare il necessario annullamento della relativa condanna.

Si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Roma, in accoglimento dei motivi sopra esposti, Voglia riformare la Sentenza oggi impugnata accogliendo le seguenti

**CONCLUSIONI**

- 1) Dichiarare la nullità del dibattimento e di tutti gli atti conseguenti ivi compresa la Sentenza emessa nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis in riferimento all'art. 178 c. 1 lett. c C.p.p. in quanto è stato violato il diritto di partecipazione al dibattimento dell'imputato detenuto all'estero con tutte le conseguenti declaratorie di legge.
- 2) Dichiarare la nullità della Sentenza e l'improcedibilità dell'azione per assoluta carenza motivazionale e di fatto su un elemento fondamentale per radicare la giurisdizione italiana sui fatti oggetto del capo di imputazione I2 con riferimento all'accertamento del requisito della cittadinanza italiana in capo alle vittime.

- 3) Assolvere GARCIA MEZA TEJADA Luis e ARCE GOMEZ Luis da tutti i reati loro ascritti con la formula “per non aver commesso il fatto” anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 C.p.p.;
- 4) Dichiarare i reati contestati estinti per intervenuta prescrizione in forza della declaratoria di insussistenza o mancata prova in ordine all'esistenza delle aggravanti contestate;
- 5) Dichiarare la nullità della Sentenza per assoluta carenza o contraddittorietà della motivazione con tutte le conseguenti declaratorie di legge.
- 6) Annullare comunque la condanna al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili emessa nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis.

Con riserva di motivi aggiunti.

ROMA, 31/05/2017

Avv. Anixia Torti

